

CORTE DI CASSAZIONE — Sez. III — 5 luglio 1989 n. 3209 — Pres. Quaglione — Est. Vittoria — P. M. Fedeli (concl. conf.) — Ruotolo (avv. Ruotolo) c. D'Isola (n.c.).  
(Regolamento di competenza).

[620/32] Consulenza tecnica in materia civile - Consulente tecnico di ufficio - Compenso - Precetto notificato dal consulente - Opposizione - Deduzione dell'intervenuto regolamento delle spese processuali - Opposizione all'esecuzione.  
(C.p.c., art. 17, 615, 616, 617; l. 8 luglio 1980 n. 319, compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori, art. 11).

*Con riguardo al decreto di liquidazione del compenso a consulente tecnico emesso a norma della l. 8 luglio 1980 n. 319, l'opposizione al precetto notificato dal consulente, proposta per sostenere che, definito il giudizio e regolato con sentenza l'onere delle spese processuali, il giudice non abbia più il potere di provvedere alla liquidazione, non costituisce opposizione al decreto da proporsi al giudice indicato come competente dall'art. 11 l. 8 luglio 1980 n. 319, ma si configura come opposizione all'esecuzione, da proporsi, a norma dell'art. 615 c.p.c., al giudice competente per valore in ragione del credito per cui si procede (1).*

(Omissis). — 1. Il ricorrente, proponendo istanza di regolamento di competenza e chiedendo sia dichiarata la competenza del pretore, deduce due motivi.

Con il primo, lamentando la falsa applicazione dell'art. 615, comma 1, c.p.c., il ricorrente sostiene che l'opposizione da lui proposta deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi: ciò, perché essa è diretta contro l'atto esecutivo (titolo), in quanto « coinvolge l'indagine circa la legittimità di ulteriore interferenza del giudice in ordine ad un giudizio della cui investitura egli è restato definitivamente spogliato con la lettura della sentenza all'udienza del 5 giugno 1986 ».

Con il secondo motivo, lamentando la violazione dell'art. 615, comma 1, c.p.c., il ricorrente sostiene che, quand'anche si trattasse di un'opposizione all'esecuzione, la competenza per valore spetterebbe pur sempre al pretore e non al conciliatore, perché comunque si tratterebbe di stabilire, alla stregua della sentenza, se il credito azionato debba esser considerato estinto per effetto del pagamento delle spese processuali da lui eseguito, in ragione di un milione e duecentomila lire, all'altra parte.

2. L'individuazione del giudice competente richiede sia stabilita la natura della causa, cui ha dato luogo l'opposizione proposta dall'attuale ricorrente.

Il creditore, con la notifica del titolo esecutivo e del precetto, ha minacciato di procedere ad esecuzione forzata.

Quale titolo esecutivo, il creditore ha fatto valere il decreto del pretore di Verona che, sul presupposto dell'applicabilità dell'art. 11, comma 1, l. 8 luglio 1980 n. 319, gli aveva liquidato il compenso spettantegli per l'attività svolta in qualità di consulente tecnico.

Opponendosi al precetto, prima che fosse iniziata l'esecuzione, l'attuale ricorrente ha sostenuto che, avendo deciso la causa, liquidato le spese e ripartito in ragione d'una sola parziale soccombenza l'onere delle stesse spese, il pretore non avesse più il potere di liquidare il compenso al consulente ponendolo a suo solo carico.

La sentenza impugnata ha qualificato l'opposizione come opposizione all'esecuzione proposta prima dell'inizio di questa e l'ha ritenuta di competenza del conciliatore in ragione del valore del credito per cui si procedeva; il ricorrente ha sostenuto la competenza del pretore in base agli argomenti già veduti.

3. L'opposizione è stata proposta quando l'esecuzione non era ancora iniziata.

Il credito per cui l'esecuzione è stata minacciata con il precetto non è sorto da rapporto riconducibile al novero di quelli contemplati nei capi I e II del titolo IV del libro secondo del codice di rito.

Non viene perciò in questione, da questo punto di vista, l'applicazione dell'art. 618-bis c.p.c.

Non può determinare l'applicazione di questa norma la circostanza che il decreto sia stato emesso dal pretore in quanto giudice del lavoro: di ciò è presupposto non la ritenuta appartenenza del rapporto alle materie prima indicate, ma l'essersi fatta applicazione del criterio di collegamento preveduto dall'art. 11, comma 1, l. 8 luglio 1980 n. 319.

4. L'opposizione a precetto, quando sia da qualificare come opposizione agli atti esecutivi, va proposta al giudice competente per l'esecuzione (art. 617, comma 1; 480, comma 3; 16 c.p.c.), perciò al tribunale o al pretore (dovendosi far ricorso, sussidiariamente, al criterio del valore del credito per cui si procede, per scegliere tra l'uno o l'altro giudice, quando, come nel caso, il precetto non rechi intestazione ad un ufficio giudiziario, non indichi l'esecuzione minacciata, contenga elezione di domicilio in luogo che è al tempo stesso sede di pretura e di tribunale: Cass. 30 marzo 1973 n. 880).

L'opposizione a precetto proposta dall'attuale ricorrente non può essere però qualificata come opposizione agli atti esecutivi.

L'opposizione è volta a contestare il diritto a procedere ad esecuzione forzata e la contestazione si basa sull'assunto che il creditore manchi di un titolo esecutivo.

Nella citazione in opposizione (sebbene non anche nell'istanza di regolamento di competenza) il ricorrente ha posto l'accento sul punto che s'era in presenza d'un irregolare apposizione della formula esecutiva.

Va però considerato che il vizio dell'atto è stato fatto discendere da ciò, che il provvedimento non poteva rilevare come titolo esecutivo, in quanto proveniva da organo giudiziario oramai privo del potere giurisdizionale, per aver già deciso la causa regolando l'onere delle spese processuali dopo averne determinato l'ammontare.

È agevole la conclusione che il vizio, di cui è stata dedotta l'esistenza per paralizzare l'esecuzione, non attiene all'operazione di spedizione del titolo in forma esecutiva (art. 475 c.p.c.): ciò è reso evidente dal fatto che, secondo l'assunto, quel vizio non potrebbe esser in prosieguo eliminato reiterando in modo corretto l'operazione. Per converso, sempre secondo l'assunto, il vizio dedotto è insito nel procedimento di formazione del titolo e sarebbe tale da impedire che l'atto, sebbene in astratto idoneo a valere come titolo esecutivo e perciò a fondare l'esecuzione forzata, lo sia in concreto. Di tal che ciò che è contestato è il diritto a procedere ad esecuzione forzata per la mancanza d'un titolo che consenta di farvi luogo: nel che si concreta non un'opposizione agli atti esecutivi, ma un'opposizione all'esecuzione (Cass. 21 gennaio 1985 n. 191; 18 gennaio 1983 n. 477).

5. L'individuazione del giudice competente a conoscere dell'opposizione, per quanto si è detto, va operata in base all'art. 615, comma 1, c.p.c., che l'attribuisce al giudice competente per materia o valore.

La sentenza impugnata ha risolto il punto, ora rimesso all'esame della Corte, considerando che l'opposizione all'esecuzione proposta prima dell'inizio dell'esecuzione rientra in una sfera di competenza determinata in base ad un criterio di valore. Se non che l'art. 615, comma 1, c.p.c. utilizza anche il criterio della competenza per materia e tale criterio è considerato dalla giurisprudenza della Corte operante anche quando, esaurita davanti al giudice dell'esecuzione la fase introduttiva dell'opposizione proposta ad esecuzione iniziata, si tratta di stabilire quale giudice debba conoscere: ciò, nonostante che l'art. 616 c.p.c. parli di rimessione al giudice competente per valore (Cass. 20 febbraio 1979 n. 1097, in motivi; 16 febbraio 1985 n. 1349, in motivi).

È dunque necessario stabilire se non sia in ipotesi applicabile un criterio siffatto e se non ne derivi la competenza d'un giudice diverso da quello indicato dalla sentenza o dal ricorrente: la Corte, infatti, non è vincolata da questa alternativa (Cass. 19 aprile 1986 n. 2770).

6. Si è già detto che, come titolo esecutivo, il creditore ha fatto valere il decreto del pretore di Verona che, sul presupposto dell'applicabilità dell'art. 11, comma 1, l. 8 luglio 1980 n. 319, gli aveva liquidato il compenso spettantegli per l'attività svolta in qualità di consulente tecnico.

La l. 8 luglio 1980 n. 319, sempre all'art. 11 (comma 5), prevede che contro tale decreto è data opposizione e che, quando è stato emesso dal pretore, l'opposizione va proposta al tribunale nel cui circondario il pretore ha sede.

La Corte osserva che la competenza così assegnata al tribunale (e, per il caso di provvedimento emesso dal giudice appartenente a tribunale o a Corte d'appello, a questi organi) è una competenza che riguarda non ogni controversia in tema di compensi dovuti al consulente tecnico in applicazione della legge n. 319 del 1980, ma le controversie che sorgono a seguito dell'opposizione proposta contro il decreto del giudice che ha nominato il consulente.

È dunque da escludere che l'opposizione ad un'esecuzione iniziata in base ad un siffatto decreto spetti alla competenza, per materia, del giudice che è competente a conoscere dell'opposizione a tale decreto preveduta dall'art. 11 legge n. 319 del 1980.

Piuttosto, si profila il problema se costituisca oggetto di opposizione al decreto o di opposizione all'esecuzione in base ad esso promossa o minacciata, la deduzione, cui l'opposizione nel caso è affidata, che il decreto non può essere emesso, dopo che il grado di

giudizio, in cui il consulente ha espletato il mandato, sia stato definito con sentenza che contenga la pronuncia sulle spese del processo.

Se tale assunto sia o no fondato costituisce il merito del giudizio promosso con l'opposizione. È certo che tale assunto si traduce nella postulazione che il provvedimento giurisdizionale proviene da organo che non aveva il potere di emetterlo per esser venuto meno il presupposto del suo esercizio, individuato nella pendenza del giudizio davanti all'organo cui appartiene il consulente. Si traduce, cioè, nella postulazione che il provvedimento giurisdizionale sia da considerare giuridicamente inesistente e perciò affetto da un vizio, che la mancata proposizione dell'opposizione preveduta dall'art. 11, comma 5, l. 8 luglio 1980 n. 319 non precluderebbe di dedurre una volta che quel provvedimento sia posto a base dell'azione esecutiva.

Resta allora acquisito che l'opposizione proposta dall'attuale ricorrente è da qualificare come opposizione all'esecuzione e che l'individuazione dal giudice competente a conoscerne va compiuta a norma dell'art. 615, comma 1, c.p.c. ed in base al criterio della competenza per valore.

7. Il valore delle cause di opposizione all'esecuzione forzata si determina dal credito per cui si procede (art. 17 c.p.c.).

Non ha dunque fondamento quanto ha sostenuto il ricorrente nel secondo motivo, cioè che la competenza a conoscere della causa spetterebbe al pretore, perché comunque si tratterebbe di accertare, alla stregua della sentenza pronunciata nel giudizio in cui è stato nominato il consulente, se il credito da questi fatto valere, pari a L. 449.687, sia da considerare estinto per effetto del pagamento delle spese processuali, che lo stesso ricorrente ha eseguito all'altra parte del giudizio concluso dalla sentenza, in ragione di L. 1.200.000.

Invece, in base all'indicato valore del credito la competenza a conoscere dell'opposizione spetta al conciliatore (art. 7 c.p.c., *sub* art. 1, l. 30 luglio 1984 n. 399).

8. In conclusione, va dichiarata la competenza del conciliatore di Verona, con conseguente rigetto del ricorso. (*Omissis*)

(1) [620/32] **Opposizione al decreto esecutivo (ritenuto nullo) di liquidazione del compenso al consulente tecnico.**

La sentenza in rassegna ha affermato, in sede di regolamento di competenza, che l'opposizione al precetto notificato da un consulente tecnico d'ufficio, contestualmente al decreto di liquidazione del relativo compenso (spedito in forma esecutiva), è qualificabile come opposizione all'esecuzione, e non già agli atti esecutivi, anche se apparentemente volta a dedurre l'illegittimità dell'apposizione della formula esecutiva o della formazione dello stesso titolo.

Appare opportuno chiarire i termini, in punto di fatto, della controversia: il giudice di merito, della causa in cui era stato nominato il consulente, emetteva sentenza in data 5 giugno 1986 con la quale poneva a carico di uno dei contendenti parte (e, quindi, non la totalità) delle spese processuali. Successivamente, il 14 luglio dello stesso anno, il pretore emetteva il decreto previsto dall'art. 11 l. 8 luglio 1980 n. 319 liquidando il compenso dovuto al consulente tecnico e ponendo l'onere del relativo pagamento a carico di una sola delle parti, « in quanto soccombente ».

Il decreto, non opposto, veniva munito di formula esecutiva e notificato, unitamente al precetto, alla parte tenuta al pagamento del compenso. Quest'ultima ha proposto opposizione al precetto dinanzi al pretore, il quale si è dichiarato incompetente qualificando l'opposizione come opposizione all'esecuzione proposta prima dell'inizio della fase esecutiva, e ritenendo pertanto la controversia di competenza del conciliatore (essendo l'ammontare del compenso e delle spese del c.t.u. pari a circa L. 450.000).

La Suprema Corte, adita dall'opponente con istanza per regolamento, ha aderito alla decisione del pretore sottolineando che l'opposizione *de qua* attiene alla contestazione dell'*an* dell'azione esecutiva e non già alla regolarità formale del titolo esecutivo (sulla distinzione tra opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi la giurisprudenza è vastissima; vedi, recentemente, Cass. 29 luglio 1986 n. 4848, in questa *Rivista* 1986, I, 2631).

In effetti se si analizza a fondo il contenuto della prima e più rilevante censura mossa dal ricorrente alla decisione del giudice adito in sede di opposizione al precetto, si comprende che l'intenzione dell'opponente non era quella di sindacare la regolarità formale del titolo, ovvero del-

l'apposizione della formula esecutiva, o infine del precetto; bensì quella di far verificare se sussistevano nel caso di specie tutte le condizioni per poter esperire l'azione esecutiva.

In altri termini a nulla può rilevare che il ricorrente abbia « mascherato » la sua opposizione come diretta in realtà a censurare l'irregolare operazione di apposizione della formula esecutiva sul decreto pretorile di liquidazione, quando poi — in buona sostanza — si evince agevolmente che il ricorrente medesimo lamenta un'illegittimità del titolo esecutivo stesso (perché nullo in radice o addirittura inesistente in quanto emesso da un giudice carente di *potestas iudicandi*). Ed infatti, come ha avuto modo di puntualizzare la Corte, ove si segua la tesi principale dell'opponente (in base alla quale il titolo esecutivo fatto valere dal c.t.u. non sarebbe idoneo a consentire l'inizio dell'esecuzione) è pacifico che l'eliminazione dell'eventuale vizio, che avesse inficiato il provvedimento di apposizione della formula, non permetterebbe di sanare la presunta invalidità originaria del titolo.

La questione è stata sottoposta all'esame del Supremo Collegio in termini tutto sommato inediti (cfr. Cass. 15 maggio 1971 n. 1427, *Giur. it.* 1973, I, 1, 130, per un esame dei rapporti tra opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso al c.t.u. ed opposizione all'esecuzione del predetto decreto), e sembra di poter dire che sia stata risolta in modo sostanzialmente corretto.

Certo è che dell'intera questione l'aspetto probabilmente più interessante è quello inerente al merito della vertenza: cioè l'accertamento della sussistenza del potere del giudice di adottare il decreto di liquidazione in parola anche dopo aver emesso sentenza definitiva contenente pure la pronuncia sulle spese di giudizio.

Da un punto di vista processuale tale problema pone poi un'ulteriore questione: nell'ipotesi in cui il giudice, pur non conservando più il potere di pronunciarsi sul compenso per aver definitivamente statuito sulla causa, abbia adottato il decreto e questo non sia stato opposto entro il termine perentorio previsto dall'art. 11, comma 5 cit., legge n. 319 del 1980, il soccombente potrebbe far valere il vizio del provvedimento, derivante dalla carenza di *potestas iudicandi*, in sede di opposizione all'esecuzione?

Appare naturale che una tale opportunità sia sicuramente consentita ove si reputi del tutto inesistente (*tamquam non esset*) il decreto così reso dal giudice.

Nel caso in cui si ritenga invece che detto provvedimento sia « soltanto » nullo (interpretando, in modo opinabile per la verità, l'art. 158 c.p.c.), la previsione di un'eventuale fase di impugnazione, contemplata dall'art. 11 più volte citato, e la proponibilità di un ricorso per cassazione avverso l'ulteriore pronuncia del giudice adito (ammessa dalla giurisprudenza: cfr. Cass. 17 novembre 1983 n. 6857, in questa *Rivista* 1984, I, 764; Cass. 27 maggio 1989 n. 2576, *Giust. civ. Mass.* 1989) dovrebbero invece far propendere per la negativa.

RODOLFO MURRA